

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Vendita a peso netto delle merci » (763-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	pag. 173, 175, 177
COLOMBO Ambrogio (DC), relatore alla Commissione	174
FONTANA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	177
POLLIDORO (PCI)	175
SPANO (PSI)	176
VETTORI (DC)	176

« Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio » (1240), d'iniziativa dei deputati Forte Francesco e Brini, approvato dalla Camera dei deputati

« Norme concernenti i termini e le sanzioni per la presentazione alle Camere di commercio e agli UPICA di denunce o comu-

nicazioni relative al registro ditte, nonché ad altri registri, ruoli o albi » (1278), d'iniziativa dei senatori Fimognari ed altri
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	pag. 179, 180, 182
BONDI (PCI)	182
FORMA (DC), relatore alla Commissione	180
VETTORI (DC)	182

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Vendita a peso netto delle merci » (763-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a peso netto delle merci », già ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ambrogio Colombo di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

COLOMBO AMBROGIO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati su questo disegno di legge ha messo ancor più in evidenza che esso mira alla tutela del consumatore: stabilisce, infatti, che la merce deve essere venduta a peso netto e non diversamente, come purtroppo da tempo avveniva, nonostante che l'articolo 508 del codice penale lo vietasse. Il provvedimento favorisce l'andamento del rinnovamento delle strutture commerciali, pur con un certo onere a carico dei dettaglianti. È emersa, nell'ampio dibattito che è continuato presso l'altro ramo del Parlamento, la conferma della validità del disegno di legge.

Detto questo, passo ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera dei deputati commentandole brevemente.

L'altro ramo del Parlamento ha modificato l'articolo 2 sostituendo l'ultimo comma del testo da noi approvato. Ha modificato, ancora, l'articolo 3 di cui è stato sostituito il secondo comma ed al quale è stato aggiunto un altro comma. Ha modificato, infine, l'articolo 6 al quale è stata aggiunta un'altra disposizione.

La modifica relativa all'articolo 2 estende all'intero quinquennio, previsto dal secondo comma come periodo massimo per l'adeguamento delle bilance, la possibilità per l'operatore di continuare a servirsi dei vecchi strumenti, nell'intento di non sottoporre gli operatori ad un trattamento differenziato, dipendente soltanto dal momento nel quale hanno acquisito i nuovi strumenti per pesare.

Resta confermato l'uso della carta da involvere — la carta grammata — di peso determinato, che però è stato aumentato dal 2 per cento al 2,5 per cento del peso della merce venduta e il cui limite massimo è stato portato da 10 a 13 grammi in considera-

zione delle esigenze fatte valere dai fabbricanti di carta.

La modifica relativa all'articolo 3, secondo comma, che elimina il riferimento all'indicazione sull'imballaggio del peso netto della merce in esso contenuta, è giustificata dal fatto che ci sono prodotti che variano di peso a seconda delle condizioni climatiche, indipendentemente dall'intervento dell'operatore. Inoltre, consente di snellire al massimo le operazioni di riempimento del contenitore, specie da parte dei produttori agricoli. Questo riferimento, in particolare, è stato sostenuto e caldeggiato per i passaggi all'ingrosso della produzione agricola, quindi dall'agricoltura all'industria. Dicevo che consente di snellire al massimo le operazioni di riempimento del contenitore in quanto il peso netto della partita può essere ottenuto agevolmente una volta che si conosca quello della tara.

Quanto all'altra modifica apportata all'articolo 3, essa risponde allo scopo di rendere più agevole l'osservanza della legge agli operatori che trattano determinati prodotti, specie di importazione (il caso più specifico che era emerso, dopo una lunga disamina e analisi propositiva della stessa categoria, riguardava gli importatori di caffè), consentendo loro, attraverso le norme stabilite con i decreti di attuazione, di impiegare sistemi di indicazione del peso dell'imballaggio diversi da quelli consistenti nell'apposizione di una etichetta, che avevamo proposto, e più rispondenti alla natura del prodotto. Quindi si prevede che con i decreti attuativi possano essere ipotizzate utilizzazioni di mezzi diversi.

La modifica apportata all'articolo 6 è di natura tecnica ed è rivolta a chiarire che i decreti di attuazione possono riguardare l'intera materia oggetto del disegno di legge.

Concludendo, preannuncio la presentazione del seguente ordine del giorno, che reca la firma dei senatori Pollidoro, Spano, Romanò e mia:

La 10^a Commissione permanente del Senato,

nell'approvare definitivamente il disegno di legge n. 763-B concernente la vendita a peso netto delle merci;

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

considerato che l'articolo 3, pur riaffermando il principio della vendita a peso netto in ogni fase di commercializzazione, si prefigge, oltre allo scopo preminente della tutela del consumatore, anche quello di assicurare corretti rapporti tra produzione, commercio e consumo;

ritenuto che sia necessario, per l'esecuzione della legge, individuare norme e modalità di facile applicazione, senza creare eccessivi, ingiustificati oneri a carico delle imprese produttrici e distributrici;

impegna il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'emanare i decreti di cui all'articolo 6, a prevedere norme atte:

a facilitare gli adempimenti previsti dall'articolo 3, specie quando trattasi di prodotti non destinati alla vendita per il consumo, consentendo o l'indicazione del peso netto della merce, o — come previsto dallo stesso articolo — l'indicazione del peso dell'imballaggio;

a estendere le deroghe previste dal terzo comma dell'articolo 3, per determinati prodotti di importazione, ai corrispondenti prodotti italiani;

ad armonizzare la regolamentazione della materia con le prescrizioni vigenti di origine comunitaria.

(0/763-B/1/10)

Come gli onorevoli senatori possono constatare, tale ordine del giorno, che dovrebbe essere votato dalla Commissione, impegna il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a tener conto, nell'emanazione delle norme regolamentari, di specifici problemi sui quali alcune categorie hanno richiamato l'attenzione e che si riferiscono ai passaggi delle merci da produttore a produttore, oltre che alla necessità di equiparare il prodotto italiano a quello di importazione. L'ordine del giorno invita anche a curare al massimo l'armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti la materia con quelle di origine comunitaria, per evitare incertezze interpretative e di applicazione.

Ciò detto, invito la Commissione a voler dare voto favorevole al presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore della sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

P O L L I D O R O . Siamo arrivati all'ultima fase per l'approvazione definitiva di questo disegno di legge, che assume una grande importanza, nonostante che sia passato un po' come un provvedimento minore. Sono trent'anni che si parla in Italia di questo problema, e cioè vendere a peso netto anche nel nostro Paese, e devo dire che il nostro è l'ultimo paese europeo che si adegua a queste norme.

Ritengo, quindi, si possa dire che finalmente — anche se, ripeto, è stato sempre ritenuto un problema secondario — ci avviciniamo un po' di più all'Europa almeno per quanto riguarda il trattamento del consumatore dal punto di vista del modo come si va a fare la spesa.

Il provvedimento favorisce i consumatori, però tutela anche i commercianti, che hanno dimostrato attraverso le loro organizzazioni la disponibilità ad una soluzione, che del resto rende più chiari i rapporti tra consumatori e commercianti stessi.

Questa è la ragione per la quale il mio Gruppo si è impegnato attivamente, sia al Senato che alla Camera, per l'approvazione rapida di questo disegno di legge ed ha dato anche un contributo per la sua modificazione.

Debbo affermare, tuttavia, che alcune modificazioni che sono state apportate alla Camera dei deputati non rendono migliore il disegno di legge, semmai lo hanno complicato. Ad ogni modo, proprio per le ragioni che ho detto prima, dato che da troppo tempo questo problema è all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica, ritengo che attraverso l'applicazione di quei punti che sono stati elencati nell'ordine del giorno preannunciato dal relatore — applicazione nella quale penso il Governo si debba impegnare — si possa ovviare a diverse interpreta-

10ª COMMISSIONE

19° RESOCONTO STFN. (22 luglio 1981)

zioni che possono vanificare i contenuti positivi di questo provvedimento.

Per questa ragione, se il Governo accoglierà positivamente le indicazioni contenute nell'ordine del giorno e si impegnerà ad applicarle, il nostro Gruppo voterà a favore.

S P A N O . Voglio dire brevemente che, a mio giudizio, se vi fossere stati i tempi tecnici, cioè se non avessimo avuto di fronte la chiusura delle Camere per le tradizionali ferie estive, si sarebbe reso necessario ritornare sulle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati per modificarle. Voglio affermare questo perchè mi pare che i deputati, anche se zelanti ed indubbiamente pensosi dell'applicazione di questo provvedimento, abbiamo introdotto norme che complicano ulteriormente i rapporti tra produttori, commercianti e consumatori, mentre lo spirito del provvedimento, alla cui approvazione abbiamo contribuito qui, in Senato, era proprio quello di emanare norme estremamente semplificate e chiare in difesa delle tre categorie senza punire nessuno.

Purtroppo, se imboccassimo la strada delle modifiche al testo pervenutoci dalla Camera, questo ci porterebbe inevitabilmente a tempi molto lunghi nella definizione del testo e anche, forse, ad un'incomprensione da parte dei deputati che, appunto perchè vi hanno riflettuto a lungo, riterranno di aver fatto meglio di quanto non abbiamo fatto noi nella prima formulazione del testo.

La strada dell'ordine del giorno, che è una strada oggettivamente subordinata, credo si scelga soprattutto in considerazione delle condizioni temporali cui ho accennato; e la si sceglie facendo un richiamo, ovviamente, alla sensibilità del Governo ed alla condizione che lo stesso accetti non da un punto di vista formale bensì sostanziale.

Ritengo che le preoccupazioni che abbiamo adesso, e che a mio avviso diverranno maggiori in relazione ad alcuni meccanismi previsti dal testo approvato dalla Camera, siano le stesse del Governo che deve poi emanare i provvedimenti in applicazione della legge.

Mi reputo quindi parzialmente soddisfatto del risultato che raggiungiamo con questa

proposizione di volontà e di impegno del Governo di non rendere inutili ma applicabili le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, senza che questo complichino ulteriormente i rapporti tra le categorie e tra gli utenti dei prodotti e metta i prodotti importati (essendo il provvedimento arrivato leggermente in ritardo: non so se quest'aspetto è stato sottolineato) sullo stesso piano dei prodotti interni. Come voi sapete c'è una disposizione che richiama una certa condizione per l'importazione dei prodotti, mentre non si fa una analoga previsione per i prodotti italiani. Credo invece che, da questo punto di vista, ci debba essere una disposizione che prevede parità di trattamento.

Io mi rimetto quindi alla dichiarazione del Governo ed anticipo il voto favorevole alla condizione che ho voluto esplicitare in modo che non sorgano dubbi.

V E T T O R I . Molte volte, signor Presidente, con ordini del giorno noi tentiamo di risolvere le volontà che vorremmo venissero esplicitate nelle leggi che variamo.

L'intervento del senatore Spano ha tolto gran parte dei contenuti al mio intervento e quindi non mi dilungo, salvo confermare un apprezzamento per il lavoro svolto dalla Sottocommissione, dai singoli Gruppi e, in modo particolare, dal senatore Colombo con la sua relazione.

C'è un po' di soddisfazione nel vedere completarsi il cammino di un provvedimento che da tempo è atteso, e vorrei aggiungere da troppo tempo, perchè la normativa di questa legge, che in altri paesi è fatta quasi dalle consuetudini e dai comportamenti, dalle trasparenze e dalle chiarezze dei rapporti tra i produttori e tra le varie categorie dei consumatori e degli intermediari, è in Italia assai importante.

Ritengo che le resistenze, i ripensamenti, qualche remora, qualche giustificazione e qualche promemoria presentato durante il lavoro svolto dalle Commissioni della Camera e del Senato abbiano messo in luce alcuni fatti specifici delle abitudini commerciali nel nostro Paese. Ma dobbiamo resistere alla tentazione, che può prendere ognuna delle Commissioni di merito dei

due rami del Parlamento, di guardare con eccessivo affetto, ritenendoli maggiormente validi, ai propri testi. In questo caso mi pare che la semplificazione dovrebbe essere la regola proprio per raggiungere quell'atteggiamento comportamentale di cui parlavo poc'anzi; quindi ritengo che questo strumento legislativo, che ci sembra non perfetto, possa essere dichiarato accettabile. Aggiungerei che, in prosieguo di tempo, può essere modificabile se si verificheranno grossi impatti su problemi non risolvibili all'interno di tradizioni e di usi commerciali.

Mi riferisco a quanto il senatore Spano ha detto, in modo particolare, sui prodotti agricoli che sul mercato estero — è appena il caso di ricordarlo — temiamo facciano fatica a penetrare anche per un certo tipo di imballaggio ed una certa abitudine, o pretesa, di vendita a peso lordo di imballaggi che all'estero non sono in uso.

Anche io sono convinto che, in Italia, un premio agli importatori ed una facilitazione agli esportatori di taluni prodotti non debbano rientrare in una logica con la quale tentiamo di riequilibrare i nostri conti con l'estero.

Sono quindi dell'opinione che l'ordine del giorno opportunamente presentato per tentare di superare i limiti ed i vincoli di questo provvedimento dovrebbe avere la massima attenzione da parte del Ministero, nei confronti del quale esprimo l'auspicio che la Direzione generale del commercio, liberata da molte incombenze trasferite alle regioni, possa dedicarsi a questa specifica materia, solo apparentemente modesta, ma in realtà molto importante proprio come fatto di costume, di chiarezza e di trasparenza di rapporti.

Ritengo che il sottosegretario Fontana possa impegnarsi personalmente affinché quest'ordine del giorno non venga accettato come una raccomandazione o considerato una valutazione, ma possa portare a conclusioni, anche di solo carattere amministrativo, per attenuare una parte delle piccole carenze del provvedimento legislativo che dobbiamo varare e per il quale il Gruppo politico che qui rappresento si dichiara a favore.

P R E S I D E N T E . Non per creare attriti fra i due rami del Parlamento, ma come alcuni senatori hanno sottolineato, anche io ritengo sinceramente che il nostro testo sia migliore di quello licenziato dalla Camera. Affermo questo non per principio, perchè non c'è niente di assoluto in questa materia, e molte volte avviene il contrario: ma, altre volte, come in questa occasione, nel confronto dei due testi rimango della opinione che il testo iniziale da noi formulato fosse migliore e più rigoroso.

Con questo non intendo dire che il provvedimento debba essere rimandato alla Camera, ma sono convinto di ciò che affermo, anche perchè avevamo meditato attentamente le disposizioni in esso contenute.

Con l'ordine del giorno si tende ad equilibrare la situazione, e praticamente ci si rimette all'uso che in seguito il Governo farà della legge; saremmo stati tuttavia più tranquilli se il provvedimento fosse rimasto nella stesura da noi inizialmente formulata.

Detto questo, dichiaro che voterò comunque a favore del disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento per la necessità di risolvere una questione che si trascina da molto tempo e per dotare finalmente il nostro Paese di uno strumento da lungo tempo atteso. La mia dichiarazione ha, quindi, soltanto il valore di depositare a verbale, con un particolare stato d'animo, una sollecitazione al Governo affinché dia una rigorosa applicazione al provvedimento, il più possibile adeguata al testo iniziale.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

F O N T A N A , sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Credo ci sia poco da dire su questo provvedimento, dopo il suo travagliato iter. Non vi è dubbio che si tratti di uno di quei provvedimenti che incidono sul cammino di una società e sui rapporti fra le categorie, i vari ambienti ed i consumatori. Esso ha quindi grande rilievo e si propone due obiettivi: salvaguardare i consumatori e, contemporaneamente, dare un'immagine della categoria del commercio all'altezza dei tempi e della

situazione, che non si adagia sul passato, ma che vuole inserirsi in un contesto di rinnovamento del settore che avvicina l'Italia all'Europa guardando con fiducia al futuro.

Credo che anche la collaborazione data dalle diverse associazioni interpellate sia una dimostrazione di questo modo di sentire e di porsi.

Voglio qui ringraziare il relatore, senatore Colombo, e tutti gli intervenuti. Concordo con le loro considerazioni e, per quanto riguarda la discussione specifica sulla quale ci siamo intrattenuti, accolgo nella sostanza il contenuto dell'ordine del giorno nel senso che ritengo, attraverso gli impegni assunti dal Governo nell'accettarlo, che si possa trovare — come è stato detto — un correttivo, o meglio, una armonizzazione tra le modifiche apportate dalla Camera ed il testo precedentemente approvato dal Senato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Ambrogio Colombo, Pollidoro, Spano e Romanò accolto dal Governo.

E approvato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

De lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente.

Fatte salve le norme di cui al testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, l'adeguamento degli strumenti per pesare non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente è scagionato nell'ambito di cinque anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 6.

Gli operatori che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sostituiscano i loro strumenti metrici con altri rispondenti ai nuovi requisiti prescritti e che consentano anche la visualizzazione del prezzo sono ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329.

Agli esercenti la vendita al minuto di merce sfusa, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, è consentito, dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il quinquennio di cui al secondo comma, derogare al disposto dell'articolo 1, primo comma, purchè la carta da involgere o gli altri tipi di involucro eventualmente impiegati abbiano un peso non superiore al 2,5 per cento della merce venduta e comunque non superiore a 13 grammi.

Il primo, il secondo e il terzo comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.

E approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

La vendita all'ingrosso delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata, da chiunque, a peso e al netto della tara, salvo che si tratti di prodotti che possono essere venduti a pezzo o a collo a norma dell'articolo 6, lettera c).

Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.

Per determinati prodotti di importazione il decreto di cui all'articolo 6 può consentire deroghe al disposto del comma precedente ed individuare modalità diverse dall'apposizione dell'etichetta.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti hanno effetto decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti il terzo comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'ultimo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 con le modificazioni accolte.

E approvato.

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI):

a) i termini e i criteri per scaglionare nel quinquennio l'adeguamento degli strumenti metrici;

b) gli involgenti protettivi non rientranti nella tara;

c) i prodotti che possono essere venduti a pezzo e quelli che possono essere venduti a collo in imballaggi e confezioni standardizzati, nonché le caratteristiche degli imballaggi e delle confezioni da usare nel commercio;

d) la suddivisione degli strumenti per pesare secondo le classi di precisione, nonché i settori merceologici di impiego degli strumenti stessi.

e) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

L'articolo fino alla lettera d) compresa non è stato modificato.

Metto ai voti la lettera e), aggiunta dalla Camera dei deputati.

E approvata.

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione accolta.

E approvato.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

E approvato.

« Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio » (1240), d'iniziativa dei deputati Forte Francesco e Brini, approvato dalla Camera dei deputati

« Norme concernenti i termini e le sanzioni per la presentazione alle Camere di commercio e agli UPICA di denunce o comunicazioni relative al registro ditte, nonché ad altri registri, ruoli o albi » (1278), d'iniziativa dei senatori Fimognari ed altri

(Discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme concernenti i termini e le sanzioni relativi alla presentazione delle denunce al Registro delle ditte presso le Camere di commercio », d'iniziativa dei de-

10ª COMMISSIONE

19º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1981)

putati Forte Francesco e Brini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: « Norme concernenti i termini e le sanzioni per la presentazione alle Camere di commercio e agli UPICA di denunce o comunicazioni relative al registro ditte, nonché ad altri registri, ruoli o albi », d'iniziativa dei senatori Fimognari, Vitale Antoni, D'Amelio, Saporito, Salerno, Carollo, Romei, Oriana, Colombo Ambrogio, Vettori, Jervolino Russo, Bausi e Santalco.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il senatore Forma di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

F O R M A, *relatore alla Commissione.* Prima di riferire alla Commissione sui disegni di legge, vorrei far presente che è stato richiesto da alcune parti politiche un rinvio della discussione; si ritiene, infatti, necessario approfondire alcuni punti dei provvedimenti.

P R E S I D E N T E. Dopo la sua esposizione, senatore Forma, esamineremo tale proposta.

F O R M A, *relatore alla Commissione.* La norma che regola fondamentale l'anagrafe delle Camere di commercio è costituita dal regio decreto 20 novembre 1934, n. 467 (articoli 47 e 48). Questo decreto è stato poi seguito da altre norme che hanno comportato variazioni sensibili. Fra queste vi è il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620. Esso ha disposto (in seguito alla disciplina del decentramento dei servizi del Ministero dell'industria) che le denunce fossero presentate agli uffici camerati e non anche a quelli degli UPICA.

Con decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito e modificato con legge 4 agosto 1978, n. 467, è stato fissato il termine di

30 giorni per le denunce relative alla sospensione, variazione, cessazione delle attività. Diverso termine era stabilito dal citato regio decreto del 1934 (quindici giorni).

A parte le difformità dei termini fissati dalle varie leggi, sono nate notevoli discrasie di interpretazione e di prassi per le Camere di commercio e per lo stesso Ministero. Si verificano poi inconvenienti e complicazioni di procedure, accentuati dai differenti termini posti dalle norme del codice civile relative all'istituzione e tenuta del registro delle imprese presso i tribunali. Tutto questo ha accentuato i dubbi anche in relazione alle eventuali tacite abrogazioni di norme contenute in questo succedersi di disposizioni. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica che ho citato prima, e che riguarda la pubblicità presso il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, ha posto termini diversi per questa seconda forma di pubblicità non anagrafica, termini che a loro volta sono in discordanza con quelli vigenti presso l'ufficio anagrafico delle Camere di commercio, le quali tuttavia gestiscono sia l'anagrafe che la pubblicità.

Tutto questo ha aumentato il disorientamento degli operatori ed ha provocato da parte delle stesse Camere di commercio e dei vari operatori la richiesta di una regolamentazione sicura. Tale regolamentazione è proposta e contenuta nel disegno di legge n. 1240, già approvato dalla Camera dei deputati; ma una analoga regolamentazione ci viene anche proposta con il disegno di legge n. 1278, presentato da parlamentari di diverse parti politiche.

In entrambi si propone una unificazione delle procedure ed una loro semplificazione. Sfrondati di alcuni particolari, i due disegni di legge presentano notevoli analogie e punti rispettivamente utili per raggiungere lo scopo. Sicchè penserei di poter trarre dal disegno di legge n. 1278 alcuni elementi utili di perfezionamento, mentre mi sembra che il disegno di legge n. 1240 costituisca la base valida per la creazione dello strumento di semplificazione e di unificazione reclamato dagli operatori e dalle Camere di commercio.

Vorrei sottoporre alla Commissione alcune considerazioni che mi hanno fatto appunto parlare di integrazione fra i due provvedimenti che ci stanno davanti e di un loro possibile miglioramento. In primo luogo osserverei che il termine comprensivo delle formalità anagrafiche presso le Camere di commercio, potrebbe essere quello di « denuncia ». Tale termine, contenuto nel disegno di legge n. 1240, sembra esaurire l'intera casistica degli adempimenti a carico degli operatori, siano essi operatori economici, oppure gli aventi espresso mandato di cui all'articolo 48 del decreto 20 settembre 1934, n. 2011, od ancora enti pubblici come i comuni interessati da alcune leggi alla trasmissione delle denunce.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1240, si potrebbe forse considerare l'opportunità di sopprimere le parole: « a carico degli operatori economici », perchè non soltanto gli operatori economici sono tenuti a fare denunce alle Camere di commercio.

Proporrei, signor Presidente, di mantenere la semplice dizione di questo articolo unico, evitando la citazione di formalità presso gli UPICA, ormai abolite.

Manterrei del pari il testo proposto nel disegno di legge n. 1240 per quanto riguarda l'importo delle sanzioni, salvo elevarlo a cifra che semplifichi le operazioni contabili, specie nel frequentissimo caso di oblazione. Cioè, stabilirei in 60.000 lire la sanzione. Cifre frazionabili facilmente semplificano le operazioni. Non credo comunque che questo genere di sanzione sia molto grave.

Avrei invece qualche dubbio sull'utilità di riprodurre il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1278. Infatti, la possibilità di pagamento con effetto liberatorio di una somma pari ad un terzo della sanzione è già stabilita dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976, n. 706, mentre la stessa legge, all'articolo 9, rinvia, in materia di prescrizione, alla legge 3 maggio 1967, n. 317, che determina, appunto, la prescrizione del diritto di riscuotere le somme dovute per le violazioni agli obblighi dei quali si tratta nel termine di cinque

anni. È però vero che l'esplicito richiamo proposto dai presentatori del disegno di legge n. 1278 elimina la possibilità di interpretazioni diverse e rende più facile quella famosa conoscenza della legge che i principi generali presumono, ma che in realtà non è così frequente e che i complicati rinvii che caratterizzano il nostro sistema normativo rendono oggetto di ricerca talvolta esasperante.

Sempre a proposito di importo delle sanzioni, vorrei sottoporre alla Commissione l'opportunità di colpire diversamente il ritardo nella presentazione delle denunce e la mancata presentazione nei casi in cui venga rilevata d'ufficio. C'è chi suggerirebbe un importo doppio per il secondo caso.

È stato poi trovato interessante, in sede qualificata, quanto fa oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1278.

Nonostante le istruzioni emanate più volte in materia dal Ministero, nell'esercizio dei poteri che gli sono stati attribuiti con il decreto del 1934, si può constatare la necessità di stabilire univoche e possibilmente semplici procedure per gli adempimenti, in quanto sovente ci si trova di fronte all'adozione di procedure diverse dovute alle relative circolari. Di qui la proposta di delega fatta con il disegno di legge citato, che la Commissione potrebbe aggiungere all'articolo unico del disegno di legge n. 1240.

Infine, suggerimenti avuti da autorevoli tecnici dell'anagrafe camerale, del registro delle imprese e di altri strumenti di pubblicità societaria, incoraggiano a proporre di completare il primo comma dell'articolo unico con la dizione: « Per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dalla data di tale iscrizione ». Si eviterebbero così notevoli complicazioni ora in atto: per esempio, la presentazione provvisoria delle denunce ed il successivo deposito dell'atto recante l'attestazione di avvenuto deposito.

Questo, evidentemente, è causa di complicazioni sia presso le Camere di commercio che presso gli operatori, ed è anche causa di discrasia di termini fra quanto im-

sto per la pubblicità sul bollettino ufficiale e quanto imposto, invece, per la pubblicità anagrafica.

È da notare in materia che gli interessati, cioè gli operatori che fanno le denunce, saranno quelli che solleciteranno la presentazione degli atti depositati nel registro delle imprese, per poter avere le certificazioni necessarie. La Camera di commercio, invece, ritengo che non abbia una particolare ragione di rendere pressante la denuncia di questi atti, aventi, peraltro, effetti *erga omnes* soltanto dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, appunto perchè una anticipata presentazione sarebbe soltanto a vantaggio dell'operatore e non della collettività.

Dopo quanto detto, ritengo, signor Presidente, che sarebbe opportuno rinviare la discussione dei disegni di legge per dar modo alle varie parti di approfondire la questione.

B O N D I . Sono favorevole ad un rinvio della discussione riaffermando la nostra volontà ed il nostro impegno a far sì che i disegni di legge siano approvati al più presto dalla nostra Commissione.

V E T T O R I . Anche il mio Gruppo è d'accordo su un breve rinvio onde poter meditare sulla pregevole relazione fatta dal senatore Forma, il quale ha messo in evidenza alcuni differenti comportamenti tra le varie Camere di commercio, sulla riforma delle quali attendiamo il lavoro dell'altro ramo del Parlamento, con la speranza che l'anagrafe camerale, il registro prefettizio delle cooperative ed il registro delle imprese possano avere una unificazione; che si possa arrivare, quanto meno, all'unificazione dei termini per evitare una pubblicità non sufficiente agli atti delle imprese, che sono molte mentre una volta erano poche. Anche il regime fiscale oggi comporta molte più iscrizioni e perciò modificazioni.

P R E S I D E N T E . Non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI